

COMUNE DI CASTELGRANDE

Ufficio tecnico



PROGETTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PORTA A PORTA (CON ESCLUSIONE DI UMIDO E SECCO) ANNI 5 2017/2021

Indicazione Sicurezza

Località: Centro abitato

Castelgrande, Luglio 2016

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Domenico MURO

Comune di Castelgrande

Provincia di Potenza

Ufficio Tecnico

APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E TRASPORTO (con esclusione di umido e secco).

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ed indicazione degli oneri relativi non soggetti a ribasso

Castelgrande luglio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Domenico MURO)

Art.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3 *“il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

Art.2. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs 09/04/2008 n° 81 , Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

7. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

8. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

9. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

D.Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi.

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

- b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
 - c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

D.Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
- 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
- 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).
- 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
- 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - a. aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b. aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
 - c. aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

Art.3. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Committente:

COMUNE DI CASTELGRANDE, Via Marconi n. 39 85050 cASTELGRANDE	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio S.P.P.	

Medico competente	
-------------------	--

Aziende appaltatrici affidatarie dei servizi:

Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio S.P.P.	
Medico competente	
Rappresentante designato dall'appaltatore per il servizio in argomento	

Art.4. FINALITA'

Il presente documento di Valutazione è redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.

Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Art.5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio in argomento consiste nell'espletamento delle seguenti attività:

a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del d.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare;

➤ **Fornitura e consegna** alle utenze domestiche e non domestiche di sacchi di dimensioni/volume diverso e/o contenitori in materiale plastico, per la raccolta di carta e cartone, plastica, vetro e lattine in materiale riciclabile per tutta la durata dell'appalto;

➤ **Raccolta porta a porta della "sezione riciclabile"** composta da **carta e cartone, plastica per utenze domestiche e non domestiche, vetro e lattine per le grandi utenze** fino al centro di raccolta/piattaforma;

➤ **Campagna informativa integrativa per gli anni successivi al primo di avvio del servizio**

I predetti servizi saranno espletati in tutto il territorio comunale ad esclusione dei nuclei decentrati e le case sparse (vedasi apposita planimetria con l'individuazione delle aree oggetto del servizio in argomento).

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "*causa di forza maggiore*".

Art.6. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore è valutata in sede di gara, essendo in tale occasione prevista la dimostrazione del possesso del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato nonché dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 1 classe F o superiore (abitanti serviti inferiore a 5.000 abitanti); egualmente in detta sede è provveduto alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui all'art. 83 del decreto 50/2016 e smi.

Prima di dar corso all'avvio del servizio l'Appaltatore è tenuto a:

- produrre il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le ulteriori informazioni relative alle interferenze individuate, che l'Appaltatore stesso riterrà di segnalare in relazione ai servizi da svolgere; detto documento sarà allegato al contratto d'appalto;
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al punto precedente;

Art.7. – VALUTAZIONE INTERFERENZE

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che per il coordinamento dei lavoratori, ai fini della loro sicurezza, è necessario il preventivo coordinamento tra i rispettivi datori di lavoro.

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente

Pertanto, i datori di lavoro:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e da incidenti, sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

La ditta appaltatrice è tenuta a produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI.

Nel presente documento non sono pertanto considerati i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'Appaltatore svolgerà il servizio, gli stessi non presentano infatti particolarità specifiche, in quanto rischi propri valutabili nel DVR.

Nell'ambito del presente appalto si considerano quindi le seguenti interferenze:

1. Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle varie frazioni di rifiuto:
 - sede comunale;
 - scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
 - impianti sportivi;
 - magazzini e depositi comunali;
 - giardini e verde pubblico attrezzato.

Art.8. ATTIVITA' A RISCHIO

L'interferenza di cui al punto 1 del precedente articolo è generata dalla necessità di accedere alle aree pertinenti del Committente per lo svuotamento dei contenitori, la raccolta dei rifiuti o lo svolgimento di altre attività di competenza, con possibile presenza contemporanea di dipendenti comunali.

L'interferenza di cui al punto 2 del precedente articolo è generata dalla necessità di operare nella

Art.9. VALUTAZIONE DEI RISCHI ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE IDONEE ALLA LORO PREVENZIONE E RIDUZIONE

Per l'interferenza di cui al punto 1 dell'articolo 8 i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli o di investimento di persone che transitino in prossimità dei mezzi d'opera.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

- a) riunione periodica di coordinamento ;
- b) formazione periodica degli operatori;
- c) eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

In particolare per le scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell'orario lavorativo del personale scolastico o del Comune o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture.

In caso in cui si renda necessario accedere ai siti durante la loro attività l'Appaltatore è tenuto ad informare un referente del personale scolastico e/o del Comune assicurandosi del recepimento dell'avviso prima dell'avvio delle operazioni.

Mansione/attività	Pericolo	Rischio	Livello di rischio	Prescrizioni per la minimizzazione dei rischi da interferenze
Transito con automezzi e/o pedonale sui piazzali ovvero in su strade per ritiro sacchetti e operazioni di carico in presenza di attività ed	Automezzi in movimento	Incidenti tra automezzi	MEDIO	Attenersi alle norme del codice della strada e alle indicazioni del personale gestore della Stazione. Rispettare la segnaletica. Moderare la velocità.
	Mancato bloccaggio dei mezzi	Investimento	MEDIO	Assistere (o effettuare) in posizione sicura il carico del proprio mezzo. Non avvicinarsi alle operazioni di carico di altri mezzi. Inserire il freno di stazionamento a mezzo fermo.
	Movimentazione di cassoni scarrabili	Schiacciamento	MEDIO	Non avvicinarsi alle operazioni di carico e scarico dei cassoni. Allontanare il personale estraneo dall'area di manovra prima di autorizzare le operazioni di carico e scarico.
	Operazioni di carico e scarico – ribaltamento cassoni scarrabili Materiale movimentato (bancali, ceste e big bags)	Caduta del carico/ Caduta di materiale dall'alto	MEDIO	Assistere (o effettuare) in posizione sicura il carico del proprio mezzo. Non avvicinarsi alle operazioni di carico di altri mezzi. Assicurarsi della stabilità del carico prima di muoversi con l'automezzo.

aziende diverse	Rottura accidentale Tv e Monitor con fuoriuscita di polveri pericolose	Inalazioni polveri pericolose	BASSO	Indossare maschere protettive in caso di rottura accidentale di materiale contenenti polveri
	Pavimentazione irregolare	Scivolamenti, cadute a livello	BASSO	Indossare maschere protettive in caso di rottura accidentale di materiale contenenti polveri

Art. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA

I costi aggiuntivi rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente appalto, con esclusione delle misure generiche già previste nel DVR proprio dell'azienda sono così riassunti:

- Riunione e sopralluogo preliminare di coordinamento da effettuarsi tra l'R.S.P.P., il rappresentante dell'Appaltatore ed il rappresentante della Stazione appaltante per lo scambio di informazioni sui rischi esistenti nei siti oggetto di svolgimento del servizio e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in relazione all'attività svolta.
- Riunione e sopralluogo preliminare di coordinamento da effettuarsi tra l'R.S.P.P., il rappresentante dell'Appaltatore, il rappresentante della Stazione appaltante ed i rappresentanti delle altre Aziende che operano nei luoghi oggetto di svolgimento del servizio per lo scambio di informazioni sui rischi esistenti nei siti oggetto di svolgimento del servizio e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in relazione all'attività svolta
- Riunioni periodiche di coordinamento da effettuarsi tra l'RSPP, il rappresentante dell'Appaltatore, il rappresentante della Stazione appaltante ed i rappresentanti delle altre Aziende che operano nei luoghi oggetto di svolgimento del servizio per lo scambio di informazioni sui rischi esistenti nei siti oggetto di svolgimento del servizio e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in relazione all'attività svolta
- Corsi periodici di formazione e di aggiornamento del personale
- Stesura ed aggiornamento periodico del DUVRI
- Approvvigionamento ed installazione di segnaletica di sicurezza nei luoghi individuati dal DUVRI

Il costo stimato per le attività di tutela della sicurezza e della prevenzione e riduzione dei rischi da interferenze sono stimati in complessivi €3.250,00 non soggetti a ribasso contrattuale.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

..*.*.*